

09 GIUGNO 2026

DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE SANBÀPOLIS:** SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS": AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA.

C.I.G.: BB330AA38D

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compresi i servizi di carattere culturale e sportivo.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "Sanbapolis", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 97 di data 28 aprile 2026, è stato autorizzato l'affidamento diretto dell'appalto riguardante il servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno di tale centro Polifunzionale alla ditta Lavoro Società cooperativa sociale, con sede in Località Copera n. 1 _ Borgo Lares (TN), P. Iva e C.F. 01669200220, per il periodo intercorrente da maggio a novembre 2026 verso il corrispettivo di 148.061,84 € = IVA ed oneri della sicurezza inclusi;

rilevato che, come previsto dal combinato disposto dall'art. 119 co. 4 e 5 del d. lgs. 36/2023, con istanza prot. Opera n. 5381 di data 12/05/2026, l'impresa aggiudicataria summenzionata, ha richiesto di subappaltare i "servizi sportivi", coerentemente a quanto indicato in sede di offerta, (prot. Opera 170371863 di data 22/04/2026) stante la mancanza di divieti specifici previsti in sede di affidamento dall'Ente;

preso atto che intende in particolare subappaltare "l'attività di manutentore generale della struttura sportiva riferito al personale assunto per la gestione della struttura – 10 ore settimanali" per un importo orario di € 25,00, "l'attività di coordinamento operativo del personale assegnato alla

gestione sia della palestra di arrampicata che del campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco – 10 ore settimanali” per un importo orario di € 18,00 e “l’integrazione al bisogno del personale di sorveglianza al campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco con figure formate ed in possesso dei requisiti richiesti dalle procedure di sicurezza” per un importo orario di € 18,00, all’operatore economico Ascoop soc. coop. con sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa n. 2/a codice fiscale 00443110226, partita IVA 00443110226, iscritto al Registro delle Imprese di Trento n. REA 95563;

considerata la difficoltà di una quantificazione puntuale dell’importo complessivo del subappalto, stante il fatto che i lavoratori in questione vengono chiamati in caso di necessità, si prende atto che le eventuali variazioni rispetto all’importo complessivo presunto pari a € 13.000,00 di cui € 300,00 per gli oneri relativi alla sicurezza, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari sopra esposti;

considerata la necessità di garantire la continuità del servizio e assicurare l’apertura della struttura all’utenza, conseguentemente al tentativo vano di utilizzare il fascicolo virtuale (FVOE), l’Amministrazione ha dato avvio alle verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023 con il sistema tradizionale, in concomitanza della comunicazione dei soli dati relativi al subappaltatore al fine di ottenere i certificati da parte degli Enti competenti il prima possibile;

dato atto che sono pervenuti tutti i documenti utili alla definizione del procedimento in corso;

visto il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 06/05/2026 (prot. Opera n. 5381 di data 12/05/2026) ed i relativi allegati portanti medesimo numero di protocollo e accertato l’inserimento della disciplina inerente a:

- indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- clausola contenente l’assunzione dell’appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione della Stazione appaltante;
- clausola *“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”;*
- presa visione del capitolato d'appalto e della documentazione tecnica collegata;
- presa cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- dichiarazione che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- regolarità rispetto agli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente;
- presenza di una assicurazione per la copertura contro i rischi professionali RCT RCO;
- dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi dell’art. 1 DPCM 187/1991 del subappaltatore;
- dichiarazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023;

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria così come previsto dall'art. 100 co. 3 del d.lgs. 36/2023;
- presa visione del DUVRI e di accettarne integralmente le previsioni;
- presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679;
- dichiarazione dell'impresa aggiudicatrice secondo cui non esistono forme di controllo e collegamento con il subappaltatore di cui all'art. 2359 del Codice civile;
- dichiarazione che non sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e di essere iscritta alla White List del Commissariato del Governo della Provincia di Trento;
- dichiarazione del subappaltatore di non essere una micro, piccola, media impresa;
- previsione di non avvalersi della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, c. 11 del D-Lgs. 36/2023;

visto l'art. 119, co. 2, quinto e sesto periodo, del d.lgs. 36/2023, secondo cui *“I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1”* salvo la possibilità per gli operatori economici di motivare *“per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”*;

dato atto che con nota di data 21/4/2026, di prot. Opera n. 4626, l'impresa aggiudicatrice ha motivato la scelta di affidare le attività in oggetto ad Ascoop Società Cooperativa facendo riferimento sia all'esperienza specifica e consolidata nel settore oggetto dell'appalto sia alla struttura organizzativa e alla comprovata affidabilità dell'operatore economico che assicura un coordinamento immediato e una gestione fluida delle prestazioni nel rispetto degli standard del servizio richiesti dal capitolato;

dato atto che nel contratto di subappalto non è stata inserita la clausola di revisione dei prezzi in coerenza con la disciplina prevista nel Capitolato speciale d'appalto conseguente alla valutazione della stazione appaltante inerente alla durata ridotta dell'affidamento e alla considerazione che l'importo complessivo stimato per l'appalto tiene già in considerazione l'adeguamento derivante dagli aumenti del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente previsti nel Decreto direttoriale n. 25 del 30 marzo 2026 con riferimento al CCNL *“Multiservizi”* che decorrono dal mese di maggio 2026 e dal mese di ottobre 2026;

rilevato che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, applica il medesimo contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'art. 11 co. 2 bis del d.lgs. 36/2023;

dato atto che per il servizio in oggetto non è stato nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 2 dell'All. II.14 del d.lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate nella determinazione del direttore n. 97 del 28 aprile 2026;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento della ditta Ascoop soc. coop. e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice e constatato altresì che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo per come si evince dalla visura camerale (prot. Opera n. 4566 dd 20/04/2026);

dato atto che, sebbene in virtù dell'importo contrattuale e dell'oggetto dell'appalto, l'Amministrazione non è tenuta alle verifiche ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, è stata

accertata la veridicità della dichiarazione dell'iscrizione della ditta subappaltatrice alla White Lists del Commissariato del governo di Trento;

verificata la regolarità fiscale (prot. Opera n. 4863 dd 28/04/2026) e contributiva (prot. Opera n.4565 dd 20/04/2026) dell'Operatore economico;

accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 4570 di data 20/04/2026);

preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 5512 e 5646 rispettivamente di data 15/05/2026 e 19/05/2026;

visto l'esito del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al prot. Opera n. 5206 di data 07/05/2026;

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- l'offerente non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche effettuate sul controllo sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale risultano veritiere;

verificata dunque la completezza della documentazione prodotta e la correttezza delle dichiarazioni presentate, si ritiene che, in capo al subappaltatore, risultano essere sia assenti i motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 sia presenti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale di cui all'art. 100 del medesimo d.lgs. 36/2023;

con il presente provvedimento si ritiene pertanto che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa Lavoro società cooperativa sociale, ad affidare in subappalto i servizi summenzionati, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 119 co. 4 del d.lgs. 36/2023, all'impresa

Ascoop soc. coop. con sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa n. 2/a codice fiscale 00443110226, partita IVA 00443110226, iscritto al Registro delle Imprese di Trento n. REA 95563.

In conformità a quanto stabilito nell'art. 2 del contratto di subappalto la durata dello stesso è fissata a partire dall'attuale autorizzazione e sino alla conclusione dell'appalto fissata al 30/11/2026 salvo diversa comunicazione in caso di proroghe del suddetto servizio.

Si specifica che il termine di conclusione del procedimento pari a 30 giorni, ai sensi dell'art. 119 co. 16 del d.lgs. 36/2023, che decorre dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza (12/05/2026) si conclude con il presente provvedimento.

Si precisa che il servizio di gestione della palestra non ricade nel campo di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n 3 per cui il presente provvedimento non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse e che il responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, e DEC è individuato nella figura del direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;

- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'impresa Lavoro coop. sociale, affidataria del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato “Sanbàpolis”, ad affidare in subappalto i “*servizi sportivi*” all'operatore economico Ascoop soc. coop. con sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa n. 2/a codice fiscale 00443110226, partita IVA 00443110226;
2. di dare atto che il subappalto riguarda in particolare “*l'attività di manutentore generale della struttura sportiva riferito al personale assunto per la gestione della struttura – 10 ore settimanali*” per un importo orario di € 25,00, “*l'attività di coordinamento operativo del personale assegnato alla gestione sia della palestra di arrampicata che del campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco – 10 ore settimanali*” per un importo orario di € 18,00 e “*l'integrazione al bisogno del personale di sorveglianza al campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco con figure formate ed in possesso dei requisiti richiesti dalle procedure di sicurezza*” per un importo orario di € 18,00, per un importo complessivo presunto pari a € 13.000,00 di cui € 300,00 per gli oneri relativi alla sicurezza;
3. di dare atto che il periodo di validità del contratto di subappalto decorre a partire dal presente provvedimento di autorizzazione e sino alla conclusione dell'appalto fissata al 30/11/2026, salvo diversa comunicazione in caso di proroghe del suddetto servizio;
4. di dare atto che sia l'Impresa appaltatrice, sia l'Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
 - prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
5. di dare atto che l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute anche all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 tra i quali si evidenzia che l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
6. di dare atto che le parti non intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del combinato disposto dall'art. 6 del contratto di subappalto e dal co. 11 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023;

7. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 30 giorni, avviato come indicato in premessa termina con la data del presente provvedimento;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento a Lavoro Società Cooperativa sociale con sede legale in borgo Lares (TN), Loc. Copera n.1 C.F e P.IVA 01669200200 iscritta al Registro delle imprese di Trento n. REA 209989;
9. di precisare che ove il presente provvedimento comportasse un pregiudizio ad interessi legittimi è possibile presentare, ai sensi del co. 4 dell'art. 4 della L.p. 23/1992, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni (art. 29 del d.lgs. 104/2010) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (d.p.r. 1199/1971);
10. di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
